

Certificazione di assenza di misure di prevenzione

A decorrere dal 19/04/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, **non costituisce più causa di esclusione la pendenza di misure di prevenzione** [vedi art. 38 lett. b) codice Appalti abrogato D.Lgs 163/2006].

Sussistono, invece, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e, quindi, l'applicazione **con provvedimento definitivo** di una misura di prevenzione [vedi art. 80 comma 2 Nuovo Codice Appalti - D. Lgs 50/2016].

La Cancelleria Misure di Prevenzione è competente al rilascio della certificazione circa la pendenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione **solo per le procedure di gara bandite antecedentemente al 19/04/2016** (vedi art. 216 Codice Appalti vigente).

Per le richieste relative a procedure bandite successivamente a tale data, le informazioni necessarie al controllo dell'autocertificazione sono contenute nel certificato penale del casellario giudiziale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs n. 159-2011
- Art. 15, Legge 12-11-2011 n. 183 Certificati e autocertificazioni
- Art. 80, comma 2, D.Lgs n. 50/2016
- Legge 17 ottobre 2017, n. 161

Il certificato può essere richiesto dagli enti pubblici, altri enti o imprese controllate dallo Stato o dal privato, solo nei rapporti tra privati (dal 2012 il privato alle pubbliche amministrazioni presenta autocertificazione).